



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DELIBERAZIONE N. 40/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;

PRESO ATTO del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO il DM 246 del 07/09/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale viene nominato il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/01/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 08/04/2014 n. 1006, con il quale il Prof. Bernardo De Bernardinis è stato nominato Presidente dell'ISPRA;

VISTA la Deliberazione n. 08/CA del 30/04/2014 con la quale il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/10/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

VISTA la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 30 del 13/03/2013 nel quale è stabilito che: "(...) l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale. L'ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri.";



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

TENUTO CONTO che l'amministratore del Registro, nella gestione comunitaria e nazionale del Sistema ETS e nella attuazione della relativa normativa e delle inerenti disposizioni tecniche, deve garantire sicurezza, efficienza e continuità del Servizio, anche attraverso la partecipazione alle sessioni degli amministratori nazionali presso la Direzione Generale Clima della Commissione Europea e presso il Segretariato della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite;

TENUTO CONTO che l'amministratore del Registro è tenuto a segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia le operazioni sospette ed è inoltre chiamato ad effettuare le operazioni di controllo e verifica sulle transazioni eseguite da utenti del registro quando richieste dalla Autorità giudiziaria, dalla Guardia di Finanza e dalle Agenzie delle Dogane;

CONSIDERATO che l'amministratore del Registro, per adempiere agli obblighi di legge che conseguono all'assegnazione ed alla restituzione delle quote di emissione di gas serra e per far fronte alle crescenti esigenze determinate dalla evoluzione della normativa internazionale, necessita di ulteriori risorse e competenze specialistiche per il supporto agli utenti;

VISTO il comma 4 dell'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 13/03/2013, nel quale si dispone riguardo le: *"(...) tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA"*;

TENUTO CONTO di quanto disposto nel comma 2 dell'art. 111 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 02/05/2013 nel quale si stabilisce che: *"Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano."*

DELIBERA

in materia di contabilità delle quote di emissioni di gas a effetto serra, per tutto quanto esposto in premessa che si ritiene integralmente richiamato:

- di approvare gli importi da corrispondere ad ISPRA da parte dei titolari dei conti iscritti nel registro dell'Unione, secondo quanto previsto nel documento allegato *"Diritti annui relativi alla iscrizione ed alla gestione della sezione italiana del Registro dell'Unione"*, che è parte integrante della presente delibera;
- di approvare l'esenzione dal pagamento delle sovra citate tariffe per le istituzioni governative;
- che, in ottemperanza al comma 3 dell'art. 111 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 02/05/2013, sia reso pubblico sul sito WEB dell'Istituto il corrispettivo da versare in favore di ISPRA a carico dei titolari dei conti iscritti nel Registro.

6



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 14 dicembre 2015

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



Il Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Roberta Vigni

